



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999), come integrato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13.7.2022 (pubblicato in GU - Serie Generale n. 187 del 11.8.2022);

Vista la Delibera Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025

Vista la Determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n. 2222 Prot. 35034 del 21/07/2026 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno.

Vista la propria Determinazione n. /Reg. Gen. Del /Reg. Gen. del avente ad oggetto " Legge n. 431/98 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. Approvazione Bando pubblico, Avviso e modulistica per l'assegnazione di contributi per anno 2026;"

ART. 1 CONCESSIONE CONTRIBUTI

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per le spese sostenute per i canoni di locazione a valere sulle risorse regionali relative al sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98, Annualità 2026. A far data dal giorno di pubblicazione dell'avviso e fino alle ore 23:59 del **05/10/2026** i cittadini residenti nel Comune di ARBUS in possesso dei requisiti sotto specificati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando.

Le domande pervenute entro il suddetto termine daranno titolo, qualora in possesso dei requisiti richiesti all'attribuzione del contributo con decorrenza 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto e sino alla scadenza.

ART. 2 DESTINATARI -

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

- 1) Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente

ART. 3 REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti

- 1) Residenza nel Comune di ARBUS, al momento della presentazione della domanda in un immobile in locazione per il quale si chiede il contributo.
- 2) Avere avuto nel corso dell'anno 2026, anche per brevi periodi, un regolare contratto di locazione, corrispondente alla propria residenza anagrafica nel periodo al quale si riferisce il contratto.

Il contributo non è concesso se il richiedente, non coincide con il titolare del contratto.

- 3) regolare titolo di soggiorno per i cittadini di uno Stato extracomunitario
- 4) i richiedenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, nella richiesta dovranno essere indicati gli altri Comuni ai quali sia stata già presentata o si intenda presentare istanza per l'anno 2026.

Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, si dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

- 5) Titolarità di un contratto di locazione regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

Possono accedere anche coloro che non sono in regola con il pagamento dei canoni mensili presentando una Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal proprietario dell'immobile (con allegato documento di identità) che attesta il mancato pagamento del canone i mesi di riferimento e l'importo dovuto. In questo caso il rimborso verrà erogato al proprietario dell'immobile in proporzione al finanziamento rispetto ai canoni insoluti e il resto del contributo al beneficiario locatario dell'immobile.

- 6) Non essere titolare di titolari di contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare iscritte nelle categorie catastali A1, A8, A9

- 7) non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'interruzione.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo, ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Sono esclusi dal beneficio gli assegnatari di alloggi di ERP soggetti al pagamento del canone di locazione ai sensi della L.R. 13/89.

ART. 4 NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, così come risulta anagraficamente alla data di pubblicazione del Bando.

ART. 5 REQUISITI ECONOMICI

Per la concessione del contributo è necessaria l'attestazione ISEE in corso di validità.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

FASCIA "A"

- Valore ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS € 15.908,10, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE
L'ammontare del contributo non può essere superiore ad € 3.098,74

FASCIA "B"

- Valore ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%;
L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del richiedente.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione reddituale specificate nel precedente articolo di cui alla fascia "A" 14% e "B" 24% dei requisiti di carattere economico.

Per i nuclei familiari nei quali risiede un disabile, un ultrasessantacinquenne o per situazioni di particolare disagio sociale è previsto un incremento del 25% dell'importo rimborsabile e comunque entro i limiti massimi indicati all'art. 5 per le Fascia di appartenenza.

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo indicato nell'art. 5 e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Pertanto, ai fini della quantificazione del beneficio da liquidare si effettuerà la decurtazione di eventuali contributi percepiti per la stessa finalità.

Il richiedente dovrà dichiarare all'atto di presentazione dell'istanza di percepire o non percepire altri contributi per il pagamento del canone di locazione indicando l'importo.

Termini e modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande di accesso al contributo possono essere presentate in modalità telematica attraverso il sito web del Comune di ARBUS a partire dalla pubblicazione del bando e sino alle ore 23:59 del **05.10.2026**

Oltre termine di scadenza non sarà più possibile inserire la propria istanza; Per presentare istanza, seguire le indicazioni:

1. Accedere al **sito web del Comune di ARBUS**.
2. previo possesso delle credenziali SPID o CIE utilizzando la piattaforma dedicata <https://www.comune.arbus.su.it/it> sezione **Servizi Online – Istanze Online – Apertura pratiche- accedere con identità digitale – SERVIZI SOCIALI** - e cliccare sul pulsante **"Richiesta Contributo Canone di locazione"** e avvia pratica
3. Compilare l'istanza in tutte le sue parti e inserire tutti gli allegati
4. Per concludere l'istanza cliccare sul pulsante **"INVIA RICHIESTA"**.

Documentazione da allegare alla domanda

I richiedenti dovranno allegare la seguente documentazione:

- Copia integrale del contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate.
- Copia ricevuta registrazione all'Agenzia delle Entrate
- La ricevuta di versamento annualità successive nel caso in cui il locatore non opti per il regime di Cedolare secca.
- Copia delle ricevute di pagamento, **in un unico file in formato pdf** (non sono ammessi altri formati) in bollo da € 2,00, complete dei seguenti dati:
 - 1. nome e cognome del conduttore.
 - 2. nome e cognome del locatore;
 - 3. indirizzo dell'alloggio locato;
 - 4. periodo a cui si riferisce il pagamento;
 - 5. l'importo del canone di locazione,
 - 6. firma del locatore per quietanza
 - 7. Numero di registrazione del contratto

o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo - copia bonifico bancario; - versamento su conto corrente; - ricevuta trasferimento su carta prepagata; - versamento Paypal o altri mezzi di pagamento elettronici- dai quali risulti sempre la causale del versamento (canone di locazione e mese di riferimento) Per coloro che non sono in regola con il pagamento dei canoni mensili è possibile presentare:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal/i

proprietari dell'immobile ceduto in locazione, (con allegato documento di identità) che attesta il mancato pagamento del canone i mesi di riferimento e l'importo dovuto. In questo caso il rimborso verrà erogato al/ai proprietario/i dell'immobile in proporzione al finanziamento rispetto ai canoni insoluti e il resto del contributo al beneficiario locatario dell'immobile.

- Per i cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità
- Eventuale certificazione attestante lo stato di disabilità.
- Copia documento d'identità del titolare del contratto in caso di delega alla presentazione dell'istanza;
- Copia decreto nomina Amministratore di sostegno (in caso di locatari amministrati)

Nella domanda i requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2026 o dalla data di stipula del contratto di locazione;

Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone di locazione o della eventuale dichiarazione relativa alla richiesta di pagamento sostitutivo;

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro il termine di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei relativi canoni.

In caso pagamento sostitutivo il rimborso verrà erogato al proprietario dell'immobile in proporzione al finanziamento rispetto ai canoni insoluti e il resto del contributo al beneficiario locatario dell'immobile

Le copie delle ricevute non inserite nella domanda dovranno essere consegnate improrogabilmente entro il 29 gennaio 2027.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande e a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Arbus www.comune.arbus.su.it dell'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi, con l'indicazione della Fascia di appartenenza, approvato con Determinazione del Responsabile dei Servizi alla Persona.

L'elenco provvisorio dei richiedenti verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi o richieste di riesame debitamente motivate a mezzo istanza scritta da presentare all'Ufficio Protocollo di questo Comune unitamente ad eventuali documenti integrativi.

Esaurito l'esame delle opposizioni e reclami verrà predisposto l'elenco definitivo approvato con determinazione del responsabile del Servizio e pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 art. 26 comma 4 per garantire la riservatezza l'elenco verrà pubblicato in forma anonimizzata con l'indicazione del numero della pratica e della data di presentazione della domanda di partecipazione.

Il contributo sarà erogato al netto degli eventuali benefici percepiti da altri enti per la stessa finalità e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

Pertanto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 c. 1 della Legge 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Mirko Atzori - telefono 070 15243216 mail: mirko.atzori@comunearbus.it

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme erogate e adotterà ogni altro provvedimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni rese.

Informativa per il trattamento dei dati personali

L'Informativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016UE 2016/679 è reperibile all'indirizzo web:

<https://comune.arbus.su.it/amministrazione/documenti-e-dati/documenti-tecnici-di-supporto/informativa-privacy>

Informazioni generali-avvertenze

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e D. Lgs 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione, dalla normativa vigente in materia e dal Bando regionale permanente.

Eventuali modifiche o integrazioni, in forza di Leggi o emanate dalla RAS, con riferimento al presente Bando verranno pubblicate sul sito del Comune di Arbus www.comune.arbus.su.it senza ulteriori comunicazioni agli interessati

Il Responsabile dei Servizi alla Persona

Dott.ssa Alessia Aru